

Articoli 2, 9-14 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L

Art. 2

Sede del Comune e capoluogo

Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. È capoluogo del Comune l'abitato in cui si trova la sede comunale.

Art. 9

Valutazione dei mezzi per la costituzione e la riunione dei Comuni

La sufficienza dei mezzi per provvedere adeguatamente alle funzioni, che ai sensi dell'articolo 12⁽¹⁾ del Testo Unico consente alle frazioni di essere costituite in nuovi Comuni, va valutata con riferimento ai vari servizi di cui il costituendo Comune necessita, in relazione alla sua importanza nel momento della presentazione della domanda.

L'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali di cui agli articoli 12 e 13⁽²⁾ del Testo Unico va valutata in relazione all'importanza del Comune ed alla organizzazione dei pubblici servizi.

I criteri di valutazione della sufficienza dei mezzi per provvedere adeguatamente alle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 14⁽³⁾ del Testo Unico sono quelli previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 10

Modifiche territoriali – sottoscrizione della domanda

Per la determinazione del numero degli elettori ai fini delle modifiche territoriali dei Comuni, si ha riguardo alle liste elettorali ultime approvate dalla Commissione elettorale mandamentale prima della presentazione della domanda.

Le firme sulla domanda devono essere autenticate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12⁽⁴⁾ del Testo Unico.

Art. 11

Domande per la costituzione di nuovi Comuni o il distacco di frazioni

Le domande di cui agli articoli 12 e 13⁽⁵⁾ del Testo Unico, indirizzate alla Giunta regionale, tramite la Giunta provinciale competente, devono essere corredate oltre che da una motivata deliberazione del Consiglio comunale interessato, da un progetto di delimitazione territoriale in mappa catastale, e devono contenere la designazione di 1 o 3

⁽¹⁾ Vedi ora art. 44 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

⁽²⁾ Vedi ora artt. 44 e 45 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

⁽³⁾ Vedi ora art. 46 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

⁽⁴⁾ Vedi nota n. 1.

⁽⁵⁾ Vedi nota n. 2.

firmatari quale rappresentanza comunale, perché questa possa fornire tutti i ragguagli necessari allo svolgimento dell'istruttoria.

La domanda di cui all'articolo 13⁽⁶⁾ del Testo Unico è trasmessa dalla Giunta provinciale competente alla Giunta regionale, accompagnata dalla deliberazione favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi, da quella del Consiglio del Comune da cui avviene il distacco, nonché dagli eventuali atti di cui al secondo comma dell'articolo 17⁽⁷⁾ del Testo Unico.

Art. 12

Parere del Consiglio comunale

Il parere richiesto dall'articolo 17⁽⁷⁾ del Testo Unico ai Consigli dei Comuni interessati, deve essere espresso con deliberazione dei Consigli medesimi su una relazione esplicativa dei rispettivi Sindaci, la quale deve contenere elementi illustrativi relativi alla popolazione, alla situazione dei vari settori economici ed a quella economico-finanziaria del Comune.

Ogni elettore dei Comuni interessati può prendere visione presso l'ufficio comunale e fino alla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 17⁽⁷⁾ del Testo Unico, durante le ore d'ufficio, del fascicolo relativo.

I Consigli comunali esprimono il parere di cui al comma precedente entro un congruo termine perentorio, all'uopo prefissato dalla Giunta provinciale, trascorso inutilmente detto termine la Giunta provinciale nomina un Commissario per l'adozione della relativa deliberazione.

Art. 13

Confini tra Comuni - Incertezza

Si ha incertezza sul confine tra Comuni allorché negli atti ufficiali risulti contrasto fra mappa catastale e descrizione, quando il contrasto si manifesta fra atti e situazione dei luoghi e quando la insufficiente descrizione in atti o la insufficiente marcatura sul terreno non permettano di conoscere in modo inoppugnabile l'esatto andamento della linea di confine.

Art. 14

Esercizio del referendum - Rinvio

I casi e le modalità per l'esercizio del referendum in relazione alla costituzione di nuovi Comuni, al mutamento delle circoscrizioni comunali, della denominazione e del capoluogo dei Comuni sono regolati dalla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, modificata con leggi regionali 17 febbraio 1966, n. 6 e 18 febbraio 1978, n. 5.

⁽⁶⁾ Vedi ora art. 45 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

⁽⁷⁾ Vedi ora art. 49 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.